



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON CARATTERE DI URGENZA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE COMUNALI

C.I.G.: 8516123F01

CAPITOLATO TECNICO

Articolo 1

Oggetto del Servizio

1. Il servizio ha per oggetto, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 691, della Legge 147/2013 e dall' articolo 1 commi 785 e seguenti della legge 160/2019, l'affidamento in concessione, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie comunali, così come specificato nella tabella di cui all'art.4 del presente capitolato.

2. L'espletamento delle suddette attività consisterà in:

1. IMPORTAZIONE DEI DATI – CREAZIONE BANCA DATI – BONIFICA

- 1.1. Il Comune fornisce al Concessionario i dati relativi alle posizioni in stato di morosità, per decorso dei termini di pagamento, siano essi riferiti ad avvisi di accertamento, avvisi di pagamento ovvero ad ogni altro atto impositivo, in formato leggibile.
- 1.2. Il Concessionario provvede alla lavorazione ai fini dell'importazione della banca dati nel gestionale. A seguito della creazione della banca dati, avvia un'attività di analisi delle posizioni con evidenza delle statistiche di lavorazione e dei dati eventualmente mancanti/errati, provvede a fornire indicazioni all'Ente in merito a bonifica ed incrocio con altre banche dati a disposizione.
- 1.3. Il Concessionario esamina le posizioni morose presenti nella banca dati e le bonifica ulteriormente se necessario avendone la gestione quotidiana, tramite l'accesso al conto corrente dedicato .

2. RISCOSSIONE COATTIVA

2.1. ACCERTAMENTO ESECUTIVO

- 2.1.1. Il Concessionario sulla base dei documenti trasmessi dal Comune relativi alle posizioni in stato di morosità procede al recupero coattivo delle partite contabili trasferite dal comune
- 2.1.2. La riscossione dei pagamenti, a seguito degli atti, dovrà avvenire su c/c dedicato alla riscossione coattiva delle entrate oggetto di affidamento, utilizzando i sistemi tracciabili previsti dalla normativa vigente. Tale conto deve essere intestato al Comune il quale consentirà al Concessionario l'accesso a tale c/c. Il Concessionario provvede all'acquisizione dei flussi dei pagamenti, alla trasmissione della rendicontazione entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento e alla emissione della fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente che sarà liquidata dall'Ente nel termine di 30 giorni dalla sua emissione previa verifica della regolarità delle prestazioni rese e dell'acquisizione di DURC regolare.
- 2.1.3. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 160/2019 comma 792 lettera b) gli avvisi di accertamento relativi ai tributi dell'Ente e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dall'Ente a partire dal 01/01/2020 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero sessanta giorni dalla notifica dell'atto. Il



Concessionario, decorsi tali termini, previa acquisizione dei flussi relativi ai contribuenti morosi, effettua una verifica preliminare e congiunta con l'Ente, riguardo anche alla validità dell'avviso di accertamento, avvalendosi delle banche dati che lo stesso Ente ha a disposizione *ex lege*, della solvibilità del debitore al fine di valutare l'utilità, la convenienza e l'opportunità di un **procedimento di esecuzione, nonché la natura dello stesso e del rito da seguire**. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Riguardo alla possibilità di rateizzazione, si fa riferimento a quanto prevede l'art. 8 del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/10/2020.

3. PROCEDURE CAUTELARI/ESECUTIVE

3.1. SOLLECITI COME DA D.L. 70/2011 e. s.m.i

3.1.1. Il Concessionario a seguito del decorso dei termini fissati per il pagamento degli accertamenti esecutivi, e a seguito di invio di solleciti di pagamento inviati sulla base di quanto previsto dal regolamento interno per la riscossione coattiva dei tributi, e dal comma 795 dell'art. 1 della Legge 160/2019, provvede secondo le modalità disposte dal D.L. 70/2011 alla produzione di un testo da sottoporre all'Ente quale "sollecito come da D.L. 70/2011", a seguito della relativa approvazione provvede alla produzione massiva ed inoltre per posta ordinaria, acquisisce i flussi dei pagamenti forniti dall'Ente e non prima dei 6 (sei) mesi successivi provvede a stampare ed inoltrare sempre per via ordinaria, un secondo sollecito per le posizioni che non hanno ottemperato al pagamento del primo sollecito.

3.2. FERMO AMMINISTRATIVO/PIGNORAMENTO MOBILIARE VEICOLO

3.2.1. Il Concessionario, a seguito del decorso dei termini fissati per la proposizione del ricorso dinanzi all'organo competente e per i pagamenti, richiede i dati sulla titolarità di autoveicoli per le posizioni oggetto di indagine e provvede al caricamento nella procedura informatica per la gestione della riscossione e all'iter procedurale ai fini della medesima.

3.3. PIGNORAMENTO MOBILIARE

3.3.1. La stessa procedura utilizzata per il pignoramento del veicolo, ovviamente con l'esclusione della fase dedicata all'applicazione della misura cautelare del fermo che può essere applicata solo per i beni mobili registrati, potrà essere utilizzata per il pignoramento di qualsiasi bene mobile nella disponibilità del debitore;

3.3.2. A seguito della notifica dell'atto, il concessionario provvede ad eseguire tutti i gli adempimenti necessari previsti dalla Legge per il recupero delle somme spettanti al comune.

3.4. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

3.4.1. Il Concessionario a seguito del decorso dei termini fissati per la proposizione del ricorso dinanzi all'organo competente redige la comunicazione di dichiarazione stragiudiziale del terzo ex articolo 75 bis D.P.R. 602/1973, conforme alle disposizioni normative dettate in materia di redazione degli atti amministrativi, nonché di recupero coattivo delle entrate degli enti locali;

3.4.2. Il Concessionario avvia il processo di recupero delle informazioni inerenti l'effettiva possibilità di realizzare l'azione esecutiva. e avvia le attività di stampa e di notifica;

3.4.3. Il Concessionario, a seguito del ricevimento delle dichiarazioni positive da parte del terzo, nel rispetto di quanto previsto dall'ex articolo 72 bis, D.P.R. 602/73, procede a dare comunicazione sia al terzo pignorato che al debitore, delle somme dovute Comune di Castel di Lucio.



3.5. ISCRIZIONE IPOTECARIA/PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

3.5.1. Il Concessionario a seguito del decorso dei termini fissati per la proposizione del ricorso dinanzi all'organo competente, provvede alla predisposizione degli atti per l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore e all'iter procedurale nel rispetto delle disposizioni normative dettate in materia di redazione degli atti amministrativi, nonché di recupero coattivo delle entrate degli enti locali, e avvia le attività di stampa e notifica.

3.5.2. A seguito della notifica dell'atto:

- Il Concessionario esamina la relata di notifica ed effettua eventuale nuova notifica dell'atto nel caso la prima non fosse andata a buon fine;
- provvede all'iscrizione dell'ipoteca ed alle successive fasi di pignoramento e vendita.

3.5.3. Il Concessionario provvede alla rendicontazione dei pagamenti.

4. PROCEDURA SOFTWARE GESTIONALE

4.1. La procedura software gestionale deve permettere il governo di tutti i processi di riscossione, in particolare:

- gestire la riscossione ordinaria e coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie del comune;
- acquisire i file di output dagli applicativi software in uso all'Ente;
- permettere il calcolo ove dovuto di addizionali, tributo provinciale, ulteriori oneri;
- permettere la produzione di avvisi di pagamento ordinari, solleciti, ecc., sia in modalità massiva attraverso la creazione di un file completo per la stampa, che puntuale e diretta;
- acquisire i pagamenti da flusso dati delle Poste ed avere funzioni di carico diretto dei dati;
- avere disponibili funzioni per maggiori rateizzazioni e discarichi;
- generare statistiche a supporto delle attività;
- essere sviluppata in tecnologia WEB.

Articolo 2

Modalità e criterio di affidamento della Concessione

1. La procedura di affidamento della Concessione avverrà tramite esperimento di procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 e 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
2. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016.



Articolo 3

Durata della concessione

1. La durata della concessione è di anni 3 (tre) con decorrenza dalla stipula del contratto o dal verbale di consegna del servizio nell'ipotesi in cui sia richiesta l'esecuzione in via d'urgenza. La stipula della concessione deve aver luogo entro successivi 60 giorni dalla data di notifica dell'aggiudicazione divenuta efficace. In caso di mancata stipulazione della concessione, da parte del concessionario che si è aggiudicato il servizio, nel termine fissato, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e nel caso l'Amministrazione non addivenga alla predetta stipulazione per qualsiasi motivo non imputabile al concessionario, questo, previa notifica di diffida all'Amministrazione Comunale ha diritto di svincolarsi dall'impegno con rimborso delle spese sopportate debitamente documentate.

2. Alla scadenza naturale del contratto il servizio decadrà automaticamente di pieno diritto senza necessità di comunicazione scritta, o revoca, o messa in mora da parte del Comune.

Articolo 4

Ammontare dei crediti da riscuotere e valore della Concessione

1. La concessione del servizio viene compensata ad aggio sui crediti effettivamente e complessivamente riscossi a qualsiasi titolo conseguiti, con esclusione di ogni altro corrispettivo. Al Concessionario verrà riconosciuto un rimborso forfetario per ogni pratica dichiarata inesigibile, o oggetto di sgravio. I valori dei crediti da riscuotere e della Concessione, stante l'atipicità della stessa e la mancanza di riferimenti certi, non possono essere esattamente quantificati e, pertanto, vengono stimati. Sarà discrezione del Comune di Castel di Lucio determinare l'an, il *quantum* e con quale frequenza trasmettere alla società concessionaria le liste dei contribuenti/utenti morosi, senza che la concessionaria possa richiedere alcunché.

Il valore complessivo della concessione viene stimato pari a € 41.439,41 IVA esclusa ove dovuta ed è stato calcolato secondo quanto previsto dall'art. 167 del D. Lgs. 50/2016 considerando il fatturato totale del concessionario derivante dal corrispettivo pagato dal Comune (10% sulle somme rimosse, ipotizzando una riscossione del 100% del valore dei crediti da riscuotere) e dagli introiti scaturenti dal pagamento della quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore" (considerando il valore massimo del 6% delle somme dovute). In tale valore non sono stati considerati i rimborsi spese derivanti dalle spese di notifica ed esecutive a carico del debitore in quanto non quantificabili.

2. L'ammontare dei crediti da riscuotere, viene stimato in € 258.996,30 (euro DUECENTOCINQUANTOTTOMILANOVECENTONOVANTASEI/30) come da tabella riassuntiva_che_segue:



TRIBUTO	CREDITI DA RISCOUTERE al 19/10/2020								TOTALI
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
IMU E VIOLAZIONE IMU						14.069,04	25.324,28		39.393,32
TASI ANNI PRECEDENTI								8.729,10	8.729,10
IMU E TASI CON AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI		40.212,00	39.700,00						79.912,00
TARI			11.178,71	20.189,85	13.132,96	13.989,23	23.483,12		81.973,87
PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				10.648,86	5.550,67	4.379,94	24.308,54		44.888,01
VIOLAZIONI E CDS							4.000,00		4.000,00
SANZ. AMM. VE. ABBANDONO RIFIUTI							100,00		100,00
		40.212,00	50.878,71	30.838,71	18.683,63	32.438,21	77.215,94	8.729,10	258.996,30

3. I valori posti a **base di gara** su cui effettuare il ribasso, sono costituiti:

- 3.1 dall'aggio del **10,00%** (dieci per cento), IVA esclusa ove dovuta, da calcolarsi sugli importi **netti** effettivamente e complessivamente riscossi nel corso della Concessione, per le attività di riscossione coattiva;
- 3.2 dalla somma di **€ 25,00** (euro venticinque/00) a titolo di rimborso forfetario da riconoscere alla ditta per ogni pratica dichiarata inesigibile, o oggetto di sgravio.
- 3.3 Il concorrente, in sede di gara, dovrà effettuare un **unico ribasso percentuale** che verrà applicato ai valori posti a base di gara specificati al punto 3.1 e 3.2.



Articolo 5 Corrispettivo

1. Per lo svolgimento del servizio in oggetto, al concessionario spetterà l'aggio sugli importi complessivamente ed effettivamente riscossi - al netto degli interessi di mora, delle sanzioni, dei costi di elaborazione e di notifica degli atti e dei costi delle successive fasi cautelari ed esecutive che sono posti a carico del debitore -, nella misura della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
2. Detto corrispettivo resterà invariato per tutto il periodo della durata della concessione e non sarà soggetto ad alcuna revisione. La corresponsione dell'aggio spettante al Concessionario avverrà mediante liquidazione di fattura che lo stesso emetterà a seguito di rendicontazione delle attività svolte, da presentare all'Ente con periodicità mensile entro il giorno 10 del mese successivo, consistenti nell'elenco delle riscossioni effettuate e delle spese sostenute.
3. Per l'elencazione delle riscossioni effettuate, il Concessionario potrà avere accesso, in sola consultazione, al conto corrente dedicato intestato all'Ente nel quale confluiranno tutti i versamenti effettuati dai contribuenti nel corso dell'espletamento dell'attività di recupero dei crediti.
4. Il rimborso di tutte le spese per le procedure esecutive (spese di notifica, spese esecuzione coattiva e varie) resta a carico degli utenti nella misura fissata dal comma 803, art. 1 della Legge 160/2019.
5. Resta a carico del concessionario la gestione dell'eventuale contenzioso, mediante la predisposizione di ogni atto relativo allo stesso, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, curando l'aspetto legale, amministrativo e tecnico contabile al fine di garantire efficace tutela in ogni livello e grado di giudizio.
6. Al Concessionario verrà riconosciuto un rimborso forfetario per ogni pratica dichiarata inesigibile o oggetto di sgravio nella misura risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Articolo 6 Obblighi del Concessionario e organizzazione del Servizio

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto disposto dal presente capitolato, dal bando di gara e dal disciplinare di gara.
2. Il Concessionario dovrà organizzare e gestire il servizio di cui al precedente "Articolo 1", compresa la materiale produzione e notifica degli atti.
3. Il Concessionario è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi, personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle attività oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di Governo e/o di gestione dell'Ente.
5. Nell'ambito della autonomia organizzativa, il concessionario dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili. Il Concessionario, a tal proposito, provvede a nominare un responsabile della concessione a cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali del servizio, scegliendolo tra persone in possesso di idonea professionalità ed esperienza e di adeguato titolo di studio. Inoltre, il concessionario dovrà nominare il funzionario responsabile della riscossione, di cui al comma 793, art. 1 della Legge di Bilancio n. 160/2019, che eserciterà



le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e che dovrà essere in possesso dei requisiti previsti nel medesimo articolo della Legge di Bilancio.

I nominativi del funzionario responsabile della riscossione e del responsabile della concessione dovranno essere comunicati al comune tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla nomina. Il Concessionario è tenuto a garantire a sue spese e per tutta la durata del contratto, all'interno del territorio comunale, uno sportello funzionalmente arredato e attrezzato dedicato al servizio di riscossione e ai rapporti con l'utenza. Il concessionario, per la gestione dello stesso si confronterà con il personale dell'ufficio tributi del Comune. Tale ufficio dovrà essere identificato con apposita insegna e dovrà assicurare l'apertura al pubblico per almeno 12 ore settimanali. Gli orari di apertura dovranno essere concordati con il Comune e coincidere con quelli di apertura degli uffici comunali. Inoltre resta in capo al concessionario l'obbligo della resa del conto di cui all'art. 93 del D.to 267/2000.

Articolo 7

Vigilanza e controllo

1. Per le attività espletate, il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.
2. Il concessionario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti.
3. Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio.

Articolo 8

Cauzioni

1. Ai fini della partecipazione alla gara ogni ditta concorrente, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, dovrà produrre una garanzia provvisoria, pena l'esclusione dalla gara stessa, di € 414,40 (euro quattrocentoquattordici/40) pari al 1% del valore presunto della concessione specificato all'Articolo 4.
2. La garanzia suddetta verrà svincolata alle ditte non risultate aggiudicatrici contestualmente nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari.
3. L'aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, costituita nella misura e con le modalità previste dal medesimo articolo, a cui si rimanda integralmente.

Articolo 9

Divieto di cessione del contratto e subconcessione

1. Per il concessionario è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
2. Nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, si applica l'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.
4. Considerata la particolare natura delle attività, il concessionario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subconcessione.



5. Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

6. Non è considerato subconcessione l'attività di stampa, inoltre e notifica dei provvedimenti.

Articolo 10

Brevetti e diritti d'autore

1. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità nel caso che il concessionario abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano la privativa.

2. Il concessionario dovrà assumersi tutta le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violano brevetti e diritti d'autore.

3. Il concessionario dovrà garantire l'Amministrazione comunale, senza limitazione alcuna e a proprie spese, contro eventuali azioni o rivendicazioni di terzi.

Articolo 11

Personale

1. Il concessionario dovrà osservare per tutta la durata del servizio nei riguardi dei propri dipendenti, impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione, le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza, assistenza sociale, di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. Il concessionario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nell'esecuzione della concessione, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

3. Il concessionario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del servizio (articolo 1, comma 8, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito in Legge 25 maggio 1993, n. 151), fatta salva la possibilità dell'accantonamento contributivo autorizzato dai rispettivi istituti, che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

4. Qualora l'Amministrazione Contraente riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, inadempienze del Concessionario in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio oggetto della concessione, ed al rispetto delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, si procederà ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016.

5. Nel caso in cui il Concessionario non adempia entro il suddetto termine, l'Ente, previa ulteriore diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa della medesima e destinerà quota parte della cauzione al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.



6. È fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) ed in particolare, il disposto degli articoli 26 e 28, comma 2, lettere a), b) e c) del predetto decreto.
7. Entro quindici giorni consecutivi dall'avvio del servizio, il concessionario provvederà alla presentazione al Committente del proprio Piano di Sicurezza anche ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Il concessionario è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti. È altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.
9. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.
10. Nessuna somma aggiuntiva è riconosciuta per maggiori oneri che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del contratto.

Articolo 12

Atti successivi alla scadenza dell'affidamento

1. Al termine dell'incarico il concessionario dovrà consegnare le banche dati dell'Ente in un formato compatibile e standard di mercato secondo le richieste del Comune, senza oneri aggiuntivi per l'Ente. In ogni caso la proprietà delle banche dati comunali o più in generale dei dati risultato di eventuali elaborazione su di esse è del Comune di Castel di Lucio.

Articolo 13

Assicurazioni

1. Per tutte le attività di cui al presente capitolato e comunque connesse alla conduzione del servizio il concessionario, anteriormente alla stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 per ogni sinistro.
2. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia al Servizio Tributi. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto servizio alle successive scadenze annuali. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.
3. Il Concessionario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione della concessione, manleva comunque il Comune di Castel di Lucio da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.



Articolo 14

Penalità

1. Il Comune secondo la gravità delle mancanze contrattuali accertate, applicherà una penale compresa da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 3.315,15, da notificarsi al concessionario ad opera del Responsabile del Settore Tributi, previa contestazione degli addebiti alla medesima, la quale dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi, salvi gli eventuali provvedimenti di risoluzione contrattuale.

2. Il Comune procederà al recupero delle penalità comminate al concessionario mediante ritenuta diretta sugli eventuali crediti della stessa e, ove occorre, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi del precedente articolo 8 del presente capitolato.

Articolo 15

Riservatezza e segreto d'ufficio

1. Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato comunque venute a conoscenza del personale del concessionario, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003), non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. A tale proposito è obbligo del concessionario comunicare all'amministrazione comunale, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati, così come previsto dall' art. 2 sexies comma 2 lett.i) del D.to L.Lgs.196/2003, aggiornato con il comma 681 art. 1 della Legge 160/2019.

2. L'inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte del concessionario, l'obbligo per la stessa di allontanare immediatamente l'operatore che è venuto meno al divieto, e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi preavvertendo l'Amministrazione.

3. Il concessionario solleva nel più ampio dei modi l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall'attività svolta e comunque in connessione con la medesima.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali saranno trattati in ottemperanza del D.Lgs 196/2003.
2. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
3. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
4. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al regolamento di organizzazione per il trattamento dei dati personali in attuazione del regolamento europeo n.2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione alle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali e che abroga la direttiva 95/46/ce. approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 104/2020.



Articolo 17

Cause di risoluzione

1. L'inosservanza degli obblighi concernenti il personale determina l'immediata risoluzione del contratto con trattenuta della garanzia definitiva quale penale.
2. L'Amministrazione potrà inoltre procedere alla risoluzione anticipata del contratto nelle seguenti ipotesi:
 - 2.1 mancato rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 14;
 - 2.2 grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 14;
 - 2.3 nel caso di cessazione dell'attività, liquidazione coatta, concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario;
 - 2.4 cessione del contratto e subconcessione in violazione di quanto stabilito dall'articolo 9;
 - 2.5 qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 14;
 - 2.6 decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'articolo 13 del D.M. Finanze 289/2000;
 - 2.7 qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti l'abrogazione di uno o più delle entrate oggetto del servizio o l'abolizione del medesimo. Qualora invece fossero emanate disposizioni che dovessero variare in tutto o in parte i presupposti delle entrate in questione, le condizioni dovranno essere rivedute in accordo fra le parti, ferma restando la facoltà per il Comune di recesso dal contratto.
 - 2.8 nel caso di violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010, in quanto applicabili, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente servizio.
3. Nei casi di cui ai precedenti punti 2.1), 2.2) e 2.5) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora il Concessionario non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (via PEC), a sanare le medesime, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile.
4. Nelle fattispecie di cui ai precedenti punti 2.3), 2.4), 2.6) e 2.8) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.
5. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, il Concessionario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

Articolo 18

Spese, imposte e tasse

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente.
2. Sono altresì a carico del concessionario ogni tassa, imposta, ecc., presente e futura esclusa l'IVA (se dovuta) per la quale il concessionario avrà diritto di rivalsa a norma di legge.



Articolo 19

Fallimento del concessionario o morte del titolare

1. Il Concessionario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
2. In caso di fallimento del concessionario, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca della concessione, salvo quanto previsto all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
3. In caso di morte del titolare di ditta individuale sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
4. Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti si applica la disciplina degli articoli 48 e 110 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 20

Controversie

1. Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del presente contratto, derivante dall'interpretazione e/o applicazione dello stesso o altrimenti connessa o consequenziale, le parti dovranno adoperarsi per una composizione in via amichevole attraverso lo strumento della transazione o dell'accordo bonario previsti dagli articoli 205 e 206 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Ove, entro il termine di 30 giorni dall'insorgere della controversia, il tentativo di composizione amichevole restasse senza esito e non fosse possibile, la controversia sarà rimessa al foro territorialmente competente.

Articolo 21

Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento, ancorché non materialmente allegati:
 - il presente Capitolato Tecnico;
 - la documentazione presentata in sede di gara.

Articolo 22

Rinvio a norme di diritto vigenti

1. Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto dal presente capitolato e dal disciplinare di gara e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

Castel di Lucio, 18/11/2020



IL RESPONSABILE
DELL' AREA CONTABILE SETTORE TRIBUTI
(Rag. F. RIN. ALDI)